

Art. 244 c.c.

TERMINI DELL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO

1. L'azione di disconoscimento della paternita` da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
2. Il marito puo` disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e` nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e` nato il figlio o in cui e` la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
3. L'azione di disconoscimento della paternita` puo` essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta` o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
4. L'azione puo` essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta` inferiore.

N. Redaz. - Con sentenza 06.05.85, n. 134, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 2, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dall'art. 235, n. 3, c.c. che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie.